

AVVISO PUBBLICO

per la realizzazione di progetti di ricerca finalizzati a

“Promuovere e sostenere lo sviluppo delle competenze e del capitale umano pubblico”

Sommario

1. Quadro di riferimento e finalità dell'Avviso.....	2
2. Ambiti tematici oggetto dei progetti di ricerca	3
3. Dotazione finanziaria e tempistiche di attuazione	3
4. Soggetti proponenti.....	4
5. Modalità e termini di presentazione delle proposte	4
6. Responsabile del progetto e gruppo di ricerca	5
7. Criteri e modalità per la valutazione dei progetti.....	5
8. Graduatoria dei progetti	6
9. Realizzazione dei progetti di ricerca.....	6
10. Modalità di erogazione del finanziamento, rinuncia, revoca e risoluzione.....	8
11. Proprietà dei risultati della ricerca	8
12. Informazioni, pubblicità e visibilità.....	9
13. Responsabile del procedimento amministrativo e contatti	9
14. Trattamento dei dati	10
15. Pubblicità e trasparenza	10
16. Ricorsi.....	10
17. Allegati	10

1. Quadro di riferimento e finalità dell'Avviso

Il Dipartimento della funzione pubblica (di seguito anche solo “Dipartimento” o “DFP”) è la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabile, tra l'altro, di: fornire supporto all'innovazione legislativa e regolamentare; presidiare l'attuazione delle politiche di riforma e modernizzazione delle pubbliche amministrazioni; promuovere e sostenere i processi di trasformazione delle pubbliche amministrazioni attraverso la propria capacità di indirizzo, gli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa, l'identificazione e la disseminazione di buone pratiche in ambito nazionale ed internazionale; assicurare il supporto al Ministro per la pubblica amministrazione nello svolgimento dei compiti delegati dal Presidente del Consiglio dei ministri. Tra questi, in particolare, vi sono quelli in materia di formazione, di aggiornamento professionale e di sviluppo del personale delle pubbliche amministrazioni, centrali e locali.

In ragione delle proprie funzioni, il Dipartimento è titolare di interventi afferenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito della Missione 1 “*Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo*”, Componente 1 “*Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA*”, Investimento 2.3 “*Competenze e capacità amministrativa*”, Sub-investimento 2.3.1 “*Investimenti in istruzione e formazione*”, con l'obiettivo di trasformare in profondità la pubblica amministrazione attraverso «*investimenti dedicati al rafforzamento delle competenze del personale della PA*».

L'attività di formazione costituisce una leva strategica per lo sviluppo del capitale umano, fondamentale per la realizzazione degli obiettivi di modernizzazione delle amministrazioni e di incremento della loro capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini e delle imprese; più in generale, lo sviluppo delle competenze dei dipendenti pubblici è essenziale per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni.

In questo quadro, il Dipartimento ritiene prioritario investire sulla definizione e diffusione di metodi e strumenti per l'analisi dei fabbisogni formativi delle amministrazioni – in relazione alle priorità strategiche a livello nazionale e locale, alle attribuzioni delle amministrazioni, ai processi gestiti ed al contesto territoriale, sociale ed economico nelle quali operano – la programmazione dei percorsi formativi (nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione o in altro strumento di programmazione), l'acquisizione ovvero la progettazione e l'erogazione della formazione, il monitoraggio e la valutazione dei risultati e degli impatti della formazione erogata, a livello individuale, organizzativo e in termini di miglioramento dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese.

A tal fine, il Dipartimento ha attivato l'intervento «*Investimenti in istruzione e formazione – Servizi e soluzioni tecnologiche a supporto dello sviluppo del capitale umano delle pubbliche amministrazioni*» che, finanziato a valere sulla Missione 1, Componente 1, Investimento 2.3, Sub-investimento 2.3.1 del Piano nazionale ripresa resilienza (PNRR) – CUP J59J21013820006, mira alla realizzazione di una serie di attività funzionali al rafforzamento, da un lato, della governance della politica pubblica di formazione e sviluppo del capitale umano pubblico e, dall'altro, del ciclo di gestione della formazione nelle singole amministrazioni, tra le quali:

- a) arricchire il patrimonio di conoscenze funzionale all'esercizio dell'azione di indirizzo, impulso e promozione delle politiche pubbliche in tema di sviluppo del capitale umano pubblico;
- b) affinare le azioni implementative della strategia di valorizzazione delle risorse umane delle amministrazioni pubbliche promossa da Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche ai fini della sua piena “messa a regime” nella fase successiva all'attuazione del Piano;
- c) rafforzare il coordinamento, sia da un punto di vista strategico che operativo, tra i soggetti istituzionali del sistema formativo pubblico (hub della formazione);

- d) raccogliere, analizzare e valutare buone pratiche, anche internazionali, elaborare strumenti operativi (linee guida, toolkit, etc.) per fornire un supporto tecnico-metodologico e operativo alle amministrazioni pubbliche per un efficace presidio del “ciclo di gestione della formazione” nella prospettiva del valore pubblico;
- e) progettare e implementare metodologie e strumenti per la misurazione e la valutazione dei risultati e degli impatti della formazione del personale pubblico e, in particolare, di quella finanziata a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Rispetto a tali finalità, con il presente Avviso, il Dipartimento della funzione pubblica intende selezionare e finanziare progetti di ricerca su tematiche ritenute centrali per lo sviluppo delle competenze dei dipendenti pubblici, e più in generale per il rafforzamento del “ciclo di gestione” della formazione e, quindi, della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e della produzione di valore pubblico.

2. Ambiti tematici oggetto dei progetti di ricerca

1. I progetti di ricerca finanziabili con il presente Avviso devono riguardare uno dei 10 (dieci) ambiti tematici individuati nell’Allegato 1, riconducibili a macrotemi quali l’analisi dei fabbisogni formativi e la programmazione della formazione, l’analisi dell’offerta formativa del sistema pubblico, l’erogazione della formazione, anche attraverso modalità innovative, la misurazione e alla valutazione dei risultati della formazione, compresa l’analisi di impatto.

Tutti i temi di ricerca dovranno essere sviluppati, oltre che ai fini del perseguimento degli obiettivi e con i requisiti tecnico-metodologici specificati per ciascuno:

- a) secondo un approccio di analisi multidisciplinare e una prospettiva di analisi in chiave comparata (a seconda dei temi, a livello internazionale, del settore pubblico rispetto a quello privato, tra amministrazioni centrali e locali, etc.);
 - b) prevedendo un esaustivo inquadramento teorico-metodologico condotto a partire dall’approfondita analisi della letteratura in materia, dei riferimenti normativi e organizzativi delle amministrazioni pubbliche;
 - c) attraverso la formulazione, quale elemento qualificante dei risultati del progetto di ricerca, di indicazioni e linee di sviluppo per l’applicazione operativa delle soluzioni proposte.
2. I progetti di ricerca, nonché i relativi prodotti della ricerca, dovranno essere costituiti da contenuti originali.

3. Dotazione finanziaria e tempistiche di attuazione

1. La dotazione finanziaria disponibile per il presente l’attuazione del presente Avviso è pari a euro 1.000.000,00.
2. Il Dipartimento della funzione pubblica finanzia un solo progetto per ogni ambito di ricerca di cui all’Allegato 1.
3. L’importo complessivo massimo riconoscibile per ciascun progetto ammissibile al finanziamento è pari a euro 100.000,00.
4. I progetti di ricerca che verranno ritenuti ammissibili al finanziamento devono concludersi, con la consegna del Report finale definitivo di ricerca di cui al successivo articolo 9, entro il termine inderogabile del 30 giugno 2026.
5. Eventuali risorse residue a qualsiasi titolo generate, ovvero eventuali risorse aggiuntive successivamente stanziate che incrementino la dotazione finanziaria totale inizialmente

disponibile di cui al presente articolo 3, comma 1, saranno utilizzate per finanziare ulteriori progetti di ricerca di cui al presente Avviso, in base all'ordine di graduatoria.

6. Non sono ammessi a finanziamento progetti di ricerca già finanziati in tutto o in parte con risorse del PNRR (c.d. "divieto di doppio finanziamento"), ovvero mediante qualsiasi altra fonte di sostegno finanziario (c.d. "divieto di cumulo"), che non sia quella di cui al presente Avviso.

4. Soggetti proponenti

1. Sono ammessi alla presentazione dei progetti di ricerca i seguenti soggetti proponenti:
 - a) le Istituzioni universitarie riconosciute e autorizzate dal Ministero dell'università e della ricerca (MUR);
 - b) gli Enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 218/2016.
2. Le Istituzioni/Enti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente possono presentare un progetto di ricerca anche congiuntamente tra loro, secondo un accordo tra gli stessi disciplinante le modalità e i termini della collaborazione, anche in ordine al soggetto capofila, che sarà l'unico interlocutore con il Dipartimento della funzione pubblica per il procedimento di cui all'Avviso.

5. Modalità e termini di presentazione delle proposte

1. Le manifestazioni di interesse devono essere presentate utilizzando esclusivamente la "Scheda candidatura" di cui all'Allegato 2 al presente Avviso, unitamente alla "Dichiarazione trattamento dati personali" (Allegato 3 all'Avviso).
2. Ciascun soggetto proponente può presentare un solo progetto di ricerca per uno solo degli ambiti tematici di cui all'Allegato 1 al presente Avviso. Il Dipartimento della funzione pubblica non finanzia più progetti presentati dallo stesso soggetto proponente e/o che impegnino lo stesso responsabile scientifico della ricerca e gruppo di lavoro. Nel caso in cui uno stesso proponente presenti più di un progetto afferente allo stesso ambito tematico, ovvero un progetto per più ambiti tematici, sarà preso in considerazione l'ultimo progetto presentato in base alla data e all'ora di ricezione da parte del Dipartimento.
3. Il modello di cui all'Allegato 2 al presente Avviso, nel quale riportare tutti gli elementi che concorrono alla valutazione della proposta di progetto, a pena di esclusione, deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'Università o dell'Ente (ovvero, in alternativa, da un soggetto da quest'ultimo delegato e, in tal caso, il modello deve essere corredato dall'atto di delega, firmato dal soggetto delegante munito di specifico potere *ex lege*) e inviato, in formato ".pdf", firmato digitalmente, all'indirizzo PEC: protocollo_dfp@mailbox.governo.it entro e non oltre le ore 23:59 del 15 settembre 2025, riportando il seguente oggetto: "PNRR M1C1-Sub-Investimento 2.3.1 - Avviso pubblico finalizzato alla selezione e finanziamento di progetti finalizzati a *"Promuovere e sostenere lo sviluppo delle competenze e del capitale umano pubblico"*". Fa fede esclusivamente la data di invio della PEC e l'invio deve considerarsi andato a buon fine solo con ricezione della ricevuta di consegna.
4. Il soggetto proponente assolve l'obbligo relativo all'imposta di bollo.

6. Responsabile del progetto e gruppo di ricerca

1. Ciascuna proposta di progetto deve indicare il responsabile scientifico della ricerca e i nominativi dei ricercatori che prenderanno parte alle attività (c.d. “team di ricerca”), allegando i relativi curriculum in formato file “.pdf”. Non sono ammesse modificazioni al team di ricerca durante lo svolgimento del progetto, salvo cause eccezionali non dipendenti dalla volontà degli stessi che dovranno essere comunicate al Dipartimento per la relativa approvazione; in tali casi, i sostituti devono avere qualifiche e competenze non inferiori a quelle dei membri sostituiti.
2. Nel caso di proposte provenienti dai soggetti di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), il responsabile scientifico deve essere un professore di ruolo della stessa Università. Per gli Enti pubblici di ricerca, di cui all’art. 4, comma 1, lett. b), il responsabile scientifico deve possedere la qualifica di dirigente di ricerca, o una qualifica ad essa equiparata, dello stesso Ente.
3. Non possono essere individuati come responsabili scientifici o come membri del gruppo di ricerca, soggetti che svolgano già un’attività, anche a titolo gratuito, in favore o per conto del Dipartimento della funzione pubblica. Non possono altresì essere individuati come responsabili scientifici o come membri del gruppo di ricerca soggetti che abbiano avuto, negli ultimi due anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso, o che abbiano in corso rapporti professionali di qualsiasi natura, anche a titolo gratuito, con il Dipartimento della funzione pubblica, in modo da potersi trovare in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale.

7. Criteri e modalità per la valutazione dei progetti

1. La valutazione dei progetti è svolta da un’apposita Commissione, composta da componenti scelti nell’ambito delle professionalità presenti presso il Dipartimento della funzione pubblica, ovvero tra soggetti esterni dotati di elevata e riconosciuta professionalità in materia di formazione e sviluppo delle competenze dei dipendenti pubblici.
2. La Commissione valuta i progetti, attribuendo un punteggio massimo di 100 (cento) punti, secondo i seguenti criteri:
 - a) qualità e interdisciplinarietà del progetto, espressa in termini di:
 - pertinenza rispetto all’ambito tematico dell’Avviso cui si riferisce, chiarezza e organicità (da 0 a 10 punti);
 - congruenza della metodologia proposta e idoneità a conseguire i risultati oggetto della ricerca (da 0 a 10 punti);
 - originalità e innovatività della proposta (da 0 a 10 punti);
 - b) composizione del gruppo di ricerca:
 - qualificazione scientifica del responsabile della ricerca (da 0 a 20);
 - qualificazione scientifica del team di ricercatori (da 0 a 10 punti);
 - precedenti esperienze dei componenti del team di ricerca, compreso il responsabile scientifico (anche maturate separatamente) in progetti riguardanti l’ambito di riferimento dell’Avviso (da 0 a 10 punti);
 - c) valore aggiunto dei risultati previsti attraverso la realizzazione del progetto in termini di rafforzamento del ruolo del Dipartimento della funzione pubblica come titolare dell’ambito di policy, arricchimento della base di conoscenza sul tema e degli strumenti tecnico-metodologici e operativi che possono essere implementati, anche per la loro messa a disposizione delle amministrazioni (da 0 a 30 punti).

3. La somma dei punteggi darà il valore della singola proposta progettuale. Sono valutati positivamente i progetti che raggiungono un punteggio minimo pari a 60 (sessanta) punti su 100 (cento).
4. Sulla base del punteggio raggiunto dalle proposte progettuali, verrà redatta la graduatoria di cui all'art. 8 del presente Avviso.
5. Prima della valutazione dei progetti, la Commissione provvederà a effettuare una verifica sulla legittimità/ammissibilità delle domande.
6. Saranno comunque considerate formalmente non ammissibili alla selezione e non integrabili le domande:
 - a) presentate oltre il termine di cui al precedente articolo 5, comma 2 e/o sottoscritte nei modi e nelle forme diverse da quelle previste nel presente avviso;
 - b) prive dell'allegato 2 al presente Avviso;
 - c) presentate da soggetti diversi da quelli ammissibili, come individuati al precedente articolo 4;
 - d) sottoscritte da un soggetto non munito da specifico potere ai sensi del precedente articolo 5, comma 2;
 - e) che non abbiano specificato l'ambito tematico a cui fa riferimento la proposta di progetto o qualora l'ambito tematico non sia compreso tra quelli indicati nell'Allegato 1.
 - f) che prevedano una durata superiore a quella indicata al precedente articolo 3;
 - g) che non rispettino il limite massimo relativo all'importo finanziabile di cui al precedente articolo 3.

8. Graduatoria dei progetti

1. Il Dipartimento della funzione pubblica provvede alla pubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento e di quelli valutati positivamente non finanziabili per incapienza della dotazione finanziaria di cui al presente Avviso. La graduatoria è approvata con decreto del Capo Dipartimento della funzione pubblica.
2. È ammesso a finanziamento, nel rispetto della posizione assunta nella graduatoria, il primo progetto classificato per ciascuno degli ambiti tematici, in base a quanto disposto all'articolo 3, comma 2.
3. La pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica assolve tutti gli obblighi di notifica e comunicazione ai partecipanti.

9. Realizzazione dei progetti di ricerca

1. Successivamente alla pubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento di cui all'art. 8, il Responsabile del procedimento provvederà a trasmettere la Convenzione, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 4, che il Soggetto proponente dovrà firmare digitalmente ai fini dell'accettazione del finanziamento, e restituire all'indirizzo PEC: protocollo_dfp@mailbox.governo.it.
2. Nella Convenzione di cui al comma precedente sono definiti, tra l'altro, i reciproci obblighi, nonché la titolarità e i diritti di utilizzo dei prodotti della ricerca; nella stessa Convenzione, inoltre, è indicato il referente del Dipartimento preposto alla verifica dell'attuazione del progetto.
3. Anche al fine di assicurare il necessario coordinamento da un punto di vista scientifico e metodologico tra i temi sviluppati dai diversi progetti di ricerca ammessi a finanziamento, il Dipartimento della funzione pubblica:

- a) fornisce indicazioni tecnico-metodologiche finalizzate ad assicurare che le attività poste in essere dall'altra Parte siano coerenti con la visione, le strategie e gli obiettivi in materia di sviluppo del capitale umano delle amministrazioni pubbliche del Dipartimento della funzione pubblica;
 - b) monitora lo stato di avanzamento del progetto di ricerca;
 - c) promuove occasioni di condivisione e confronto con altri Progetti di ricerca ammessi a finanziamento, anche ai fini di assicurare la complementarità delle ricerche e le reciproche sinergie;
 - d) promuove e diffonde i risultati intermedi e finali del Progetto di ricerca, una volta approvati, nelle proprie iniziative di comunicazione (convegni, seminari) e di collaborazione con le amministrazioni pubbliche (ad esempio, comunità di pratica dei responsabili delle risorse umane e della formazione) anche ai fini della diffusione delle buone pratiche.
4. Le funzioni di indirizzo scientifico e metodologico e di monitoraggio di cui al comma precedente sono assicurate dall'Ufficio per l'innovazione amministrativa, la formazione e lo sviluppo delle competenze, tematicamente competente, mediante una cabina di regia istituita con personale ed esperti dell'Ufficio medesimo.
5. La realizzazione del progetto prevede i seguenti output:
- a) un Report intermedio, da consegnare entro due mesi dall'avvio del progetto, recante la metodologia proposta per la realizzazione del progetto stesso, la descrizione di dettaglio dei contenuti del Report finale e i risultati preliminari (a titolo semplificativo: stato dell'arte della ricerca sul tema indagato; risultati delle prime analisi desk condotte; prime evidenze delle rilevazioni attivate, etc.).
Il Dipartimento della funzione pubblica approva il Report intermedio, con specifico riferimento alla metodologia di ricerca e ai risultati finali proposti, riservandosi la facoltà di formulare osservazioni, richieste di modifica e di integrazione;
 - b) una bozza del Report finale, da produrre entro e non oltre sei mesi dall'avvio del progetto, che dovrà contenere tutti i risultati finali del progetto stesso. La bozza di Report finale sarà oggetto di valutazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica, che potrà formulare richieste di modifica e di integrazione;
 - c) il Report finale del progetto, da produrre entro e non oltre il mese successivo dalla presentazione della bozza di cui al precedente punto b), che dovrà aver recepito le eventuali osservazioni, richieste di modifiche e di integrazione formulate dal Dipartimento della funzione pubblica rispetto alla bozza di Report finale, come meglio disciplinato all'art. 5 dello schema di Convenzione (Allegato 4 al presente Avviso) e della documentazione di rendicontazione. Anche il Report finale è sottoposto ad approvazione espressa del Dipartimento della funzione pubblica.
6. Il Report finale di ricerca dovrà essere redatto in una forma pubblicabile con un editore nazionale nella forma di un volume monografico, e dovrà avere una lunghezza massima pari a 400.000 caratteri, note e spazi inclusi.
Il Dipartimento della funzione pubblica si riserva la facoltà di rivedere, ai fini della eventuale pubblicazione, i contenuti del Report finale, che sarà pubblicato "a cura del Dipartimento della funzione pubblica", con espressa indicazione della Università/Ente che lo ha realizzato. Il Dipartimento si riserva altresì la facoltà di sintetizzare e/o rielaborare i contenuti del Report finale ai fini della sua pubblicazione in un volume collettaneo o in altre forme.

10. Modalità di erogazione del finanziamento, rinuncia, revoca e risoluzione

1. L'Università/Ente contraente, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, della l. n. 136/2010, è obbligata ad utilizzare un conto dedicato alle commesse pubbliche. I riferimenti al predetto conto corrente e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica prima della sottoscrizione della Convenzione. Inoltre, l'Università/Ente dovrà comunicare all'Amministrazione, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
2. Il finanziamento del progetto è erogato in due tranches, come meglio specificato all'articolo 5 della Convenzione (Allegato 4 al presente Avviso), a fronte della approvazione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Report intermedio di ricerca e del Report finale.
3. Il finanziamento è erogato dal Dipartimento della funzione pubblica solo a fronte del sostenimento di spese ammissibili, ovvero, in termini generali, di spese che:
 - a) non sono oggetto di altri finanziamenti pubblici;
 - b) non gravano su fondi vincolati a specifici progetti, già oggetto di finanziamento pubblico, se attengono a spese di personale a tempo determinato;
 - c) sono pertinenti e connesse direttamente o indirettamente alla realizzazione del progetto e sono sostenute nel periodo di vigenza della Convenzione stipulata per l'attuazione del progetto stesso (decorrendo, pertanto, dalla data di sottoscrizione della Convenzione a quella di conclusione del progetto);
 - d) sono sostenute in conformità alla disciplina comunitaria e nazionale e rispetta i criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità pubblica;
 - e) rispettano la normativa di riferimento in materia di orario di lavoro, anche in relazione alla fruizione degli altri istituti contrattuali, del personale dipendente delle Università e degli Enti di ricerca;
 - f) rispettano i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e europea;
 - g) assicurano l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) assegnato su tutti gli atti.
4. In caso di rinuncia, l'Università/Ente proponente il progetto ammesso a finanziamento dovrà inviare esplicita comunicazione al Dipartimento entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. L'eventuale rinuncia non pregiudica gli effetti di un eventuale revoca del Dipartimento di cui al comma successivo.
5. Il Dipartimento può revocare il finanziamento in qualsiasi momento senza preavviso laddove riscontrasse violazioni di legge o delle norme richiamate nell'avviso e/o degli obblighi previsti in capo al soggetto proponente previsti nella Convenzione.
6. In caso di revoca di cui al comma precedente, il soggetto proponente non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire le quote di finanziamento eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi di legge, decorrenti dalla data di erogazione, e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie previste alla legge.
7. Il Dipartimento si riserva inoltre il diritto di risolvere la Convenzione nel caso di interruzione o modifica, non previamente autorizzata, delle attività progettuali.

11. Proprietà dei risultati della ricerca

1. L'attività di ricerca di cui al presente Avviso costituisce attività non economica, e non può comportare invenzioni tali da essere titolo per acquisire eventuali diritti brevettuali.

2. L'Università/Ente potrà utilizzare i risultati della ricerca, oggetto del presente Avviso, esclusivamente per attività non economiche (quali attività di ricerca indipendente volta all'acquisizione di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione, diffusione e divulgazione scientifica su base non esclusiva e non discriminatoria, e trasferimento del sapere senza finalità commerciali con obbligo di reinvestire integralmente eventuali proventi derivanti da tale attività nell'ambito delle proprie finalità istituzionali), previa autorizzazione del Dipartimento della funzione pubblica, e secondo gli obblighi previsti nella relativa Convenzione. È vietato ogni diverso utilizzo dei risultati da parte dell'Università/Ente, che comporti sfruttamento economico diretto o indiretto.
3. Il Dipartimento avrà il diritto pieno, gratuito, illimitato e irrevocabile di utilizzo, sfruttamento, diffusione e pubblicazione, anche tramite editori terzi, dei risultati, anche intermedi, delle attività di ricerca di cui al presente Avviso, a fini divulgativi, senza necessità del consenso da parte dell'Università/Ente. L'Università/Ente non potrà porre limitazioni nell'utilizzo dei risultati, da parte del Dipartimento della funzione pubblica in qualità di Amministrazione titolare dell'intervento «*Investimenti in istruzione e formazione – Servizi e soluzioni tecnologiche a supporto dello sviluppo del capitale umano delle pubbliche amministrazioni*» finanziato a valere sulla Missione 1, Componente 1, Investimento 2.3, Sub-investimento 2.3.1 – CUP J59J21013820006.

12. Informazioni, pubblicità e visibilità

1. L'Università/Ente è tenuto a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Reg. (UE) 2021/241 e informare in modo chiaro con riferimento a ciascuna attività finanziata dal presente Avviso, anche in corso di realizzazione, che il progetto è stato selezionato nell'ambito del Sub-investimento 2.3.1 “*Investimenti in istruzione e formazione - Servizi e soluzioni tecnologiche a supporto dello sviluppo del capitale umano delle pubbliche amministrazioni*” (CUP J59J21013820006) ed è finanziato nell'ambito del PNRR; gli stessi si impegnano a riportare nella documentazione progettuale prodotta esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa NextGenerationEU (ad esempio, utilizzando la frase “finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU”), riportando l'emblema dell'Unione europea.

13. Responsabile del procedimento amministrativo e contatti

1. Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/90, è il dott. Sauro Angeletti, Direttore dell'Ufficio per l'innovazione amministrativa, la formazione e lo sviluppo delle competenze del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Per informazioni ed eventuali chiarimenti sul presente Avviso, si può scrivere al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata - PEC: protocollo_dfp@mailbox.governo.it entro 10 giorni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione inserendo nell'oggetto della PEC la dicitura: “PNRR – M1C1-Sub.Investimento 2.3.1 - *Avviso pubblico finalizzato alla selezione e finanziamento di progetti per Promuovere e sostenere lo sviluppo delle competenze e del capitale umano pubblico*”.
3. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite almeno due giorni prima della scadenza mediante pubblicazione in forma anonima sul sito istituzionale del Dipartimento. Non sono ammessi chiarimenti telefonici o presentati in forma diversa da quella sopra indicata.

14. Trattamento dei dati

1. I dati personali forniti in forza del presente Avviso saranno raccolti presso il Dipartimento, in qualità di Titolare del trattamento, e saranno trattati nel rispetto della normativa vigente esclusivamente per le finalità del presente avviso, in conformità al GDPR e al Codice privacy.

15. Pubblicità e trasparenza

1. Il presente Avviso è pubblicato, unitamente agli allegati, sul sito istituzionale del Dipartimento.
2. Il Dipartimento della funzione pubblica provvederà a pubblicare sempre sul proprio sito istituzionale l'esito della presente procedura comparativa, ritenendo con ciò assolti tutti gli obblighi di comunicazione ai partecipanti.
3. Il presente Avviso non determina alcun vincolo per il Dipartimento, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento, senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa, ovvero di procedere anche in presenza di un'unica candidatura.

16. Ricorsi

1. Per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente avviso, o connessa allo stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

17. Allegati

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso i seguenti allegati:
 - Allegato 1 Ambiti tematici
 - Allegato 2 Scheda candidatura
 - Allegato 3 Dichiarazione trattamento dati personali
 - Allegato 4 Schema di convenzione
 - Allegato 5 Template di timesheet